



Comune di Trinità d'Agultu e Vignola
P r o v i n c i a d i S A S S A R I
Zona Omogenea OLBIA-TEMPIO

REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento dell’Imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 – Misura dell’imposta	5
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	5
Articolo 6 –Obblighi tributari.....	6
Articolo 7 - Versamento dell’imposta	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	7
Articolo 9 - Sanzioni	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11- Rimborsi	8
Articolo 12 - Contenzioso	8
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da applicarsi con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è azzerata.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere per tali intendendosi (a titolo non esaustivo):
 1. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:
 - a. Albergo
 - b. Albergo residenziale
 - c. Albergo diffuso
 - d. Villaggio albergo
 2. STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:
 - a. Campeggi
 - b. Area sosta caravan
 - c. Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

3. STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

- a. Case per ferie
- b. Ostello della gioventù
- c. Affittacamere
- d. Case ed appartamenti per vacanze
- e. Residence
- f. Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (bed and Breakfast)
- g. Turismo rurale
- h. Agriturismo
- i. Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) della L. 431/98
- j. Tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola e non risulta iscritto all'anagrafe dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Alta Gallura.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.
3. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.
5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di agenti contabili e sono tenuti agli consequenziali obblighi di resa del conto e di parificazione.
6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere in tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti in ogni caso sono tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 1/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale la facoltà di rimodulare o azzerare le tariffe.
4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la Giunta può prevedere per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche la facoltà di determinare in misura forfettaria l'imposta di soggiorno annuale, sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento di 10 anni di età e gli anziani oltre il compimento di 75 anni di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%;
 - e) accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui al precedente lett. d);
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
 - i) in caso di calamità naturali e o grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. b) e c) , è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa

in a base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Trinità D'Agultu e Vignola sono tenuti a dichiarare mensilmente al Comune, entro quindici giorni del mese successivo alla conclusione di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo
 2. I privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve che intendono avvalersi della facoltà di pagare l'imposta attraverso il criterio forfettario devono presentare apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall' ufficio tributi del Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Trinità D'Agultu e Vignola entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
- b) mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune;
- c) mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune;

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 10,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 61° giorno dalla data della sua pubblicazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006, n. 296